

# SCHEDA SINTETICA SU NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO

*Una importante opportunità di ingresso in Italia fuori dalle quote flussi*

*Aggiornata al 1° luglio 2024*

*A cura di Michael Ryuya Tamioka, Ginevra Maccarrone, Salvatore Fachile, Federica Remiddi e  
Giulia Crescini*

*I NOMADI DIGITALI E I LAVORATORI DA REMOTO: IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE  
DEL 29 FEBBRAIO 2024 RENDE OPERATIVO IL PIÙ RECENTE E AVANZATO STRUMENTO  
DI INGRESSO FUORI QUOTA*

Il recente Decreto del Ministero dell'Interno del 29 febbraio 2024 rende finalmente operativo, per i nomadi digitali e i lavoratori da remoto che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata, lo strumento di ingresso fuori quota di cui all'art. 27 comma 1 sexies del Testo Unico sull'Immigrazione, così come modificato dall'art. 6-quinquies della L. 25/2022.<sup>1</sup> All'art. 27 del TUI vengono infatti elencate alcune categorie di lavoratori stranieri (cittadini di Paesi terzi, non appartenenti all'Unione Europea) che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote massime, stabilite annualmente, di cittadini stranieri da ammettere nello Stato per lavoro subordinato o autonomo. Il DM 29 febbraio 2024 stabilisce le modalità e i requisiti per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono **un'attività lavorativa altamente qualificata**<sup>2</sup> attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

## *1. I requisiti economici e soggettivi*

Il DM in questione si applica nei confronti dei nomadi digitali - ossia i cittadini stranieri che svolgono attività di **lavoro autonomo** attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di

---

<sup>1</sup> Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari Comma 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (...)  
**q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;**

<sup>2</sup> DM 29.2.2024 art. 2 comma 2 n. 2 si intende: «attività lavorativa altamente qualificata», l'attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

lavorare da remoto – e dei lavoratori da remoto – ossia i cittadini stranieri che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgono **attività di lavoro subordinato o di collaborazione<sup>3</sup> per un'impresa anche non residente nel territorio italiano** secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 81/2015.

L'art. 3 commi 2 e 3 del DM in questione stabiliscono che per il nomade digitale e il lavoratore da remoto **non è richiesto il nulla osta provvisorio rilasciato dalla Prefettura** (ai sensi dell'art. 40, comma 5 e art. 31 Dpr 394/99).

L'attività lavorativa esercitata deve essere **“altamente qualificata”** e quindi rispondere ai parametri previsti dall'art. 27-quater TU (Carta Blu), possedendo **alternativamente:**

a) un titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

b) i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

---

<sup>3</sup> DM 29.2.2024 art. 1 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, **in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale**. Fatta salva l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», nel caso in cui i lavoratori di cui al presente comma, primo periodo, intendano svolgere l'attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni e' comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Inoltre, ai fini dell'ingresso e del soggiorno in Italia, il cittadino straniero deve dimostrare **un'esperienza pregressa di almeno sei mesi** nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.

Sono previsti poi dei requisiti economici che il nomade digitale o il lavoratore da remoto deve possedere. È necessario, infatti, **disporre di un reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (poco meno di 25.000) e disporre di una **assicurazione sanitaria** per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno. Ancora, il cittadino straniero deve disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di **sistemazione alloggiativa** (viceversa non sembra richiesta la certificazione di idoneità alloggiativa). Infine, per il **lavoratore da remoto è necessario altresì presentare il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante.**

## *2. La richiesta con visto e senza visto*

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, è necessario che il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato **non risulti condannato** negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis del TUI (attinenti al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, dello sfruttamento lavorativo o del lavoro di cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno). In caso contrario, il visto è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato.

**La domanda di visto** deve essere presentata presso l'ufficio diplomatico-consolare competente. Oltre alla domanda stessa, il richiedente deve inoltre presentare una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l'assenza di condanne a suo carico, negli ultimi cinque anni, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del TUI. L'ufficio diplomatico-consolare effettua verifiche a campione su tali dichiarazioni, anche mediante la questura competente.

Infine, merita una riflessione la possibilità, non espressamente contemplata, che il permesso di soggiorno venga richiesto **da chi si trova già in Italia regolarmente**, in forza per esempio di un visto turistico (o perché esente visto). La disciplina in esame non prende in considerazione questa ipotesi e così facendo sembrerebbe escluderla. Tuttavia, da una lettura sistematica delle norme sul diritto dell'immigrazione, si potrebbe dedurre che esistono degli spazi interpretativi per poter sostenere, in generale, che un titolo di soggiorno che è rilasciabile solo a seguito di previo visto di ingresso sia

accordabile anche qualora l'interessato abbia già fatto ingresso regolarmente sul territorio sulla base di un altro titolo. Il visto non sarebbe altro che uno strumento per attraversare regolarmente la frontiera e non un presupposto ineliminabile per il rilascio del titolo di soggiorno.

### 3. *Le disposizioni in materia contributiva e fiscale*

Il DM 29.2.2024 stabilisce all'art.4. comma 4 che: *Il permesso di soggiorno non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato qualora vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto ovvero quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico. Il permesso di soggiorno già rilasciato è altresì revocato quando non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale*". Per poi negli art. 5 e 6 indicare nel dettaglio i riferimenti normativi per gli **oneri contributi e fiscali** di cui sopra.

### 4. *La durata del contratto e del permesso di soggiorno*

Ai fini dell'ingresso del lavoratore da remoto non è previsto un minimo di durata del contratto di lavoro. Il permesso di soggiorno recante la dicitura "nomade digitale – lavoratore da remoto" è rilasciato per un periodo **non superiore a un anno** ed è **rinnovabile** annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (art. 4 c. 3 del DM 29.2.24).

### 5. *Segue: la convertibilità o meno del permesso di soggiorno*

Da una prima lettura non sembra che il permesso di soggiorno possa essere convertito in un ordinario permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ovviamente rimane certa la convertibilità, in presenza dei requisiti, in un **permesso di soggiorno per motivi di famiglia** (con coesione familiare) e probabilmente la convertibilità (sempre in presenza dei requisiti richiesti) in un permesso di soggiorno per studio e per residenza elettiva. Sembra infine consentita una lettura estensiva della giurisprudenza del Consiglio di Stato che in casi analoghi ha ritenuto possibile l'ottenimento del permesso per lungo

soggiornanti dopo la maturazione dei requisiti economici e di durata della permanenza sul territorio italiano.<sup>4</sup>

#### 6. *La differente mobilità interna nel territorio UE*

Questa tipologia di permesso di soggiorno appare rilasciabile anche nei casi in cui **la persona è titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea**. Conseguentemente, si può ipotizzare la possibilità per questo cittadino straniero di trasferirsi in Italia anche in assenza di un permesso di soggiorno di lungo soggiornante e dei requisiti ulteriori richiesti (tra cui la presenza di quote disponibili nel decreto flussi alla voce specifica relativa ai cittadini stranieri con permesso per lungo soggiornanti rilasciato da altro Paese UE). In pratica, quello in esame appare uno strumento che allarga le maglie della mobilità dei cittadini stranieri presenti regolarmente in Ue, consentendone il trasferimento in Italia anche in assenza di un titolo di lunga permanenza.

#### 7. *Una riflessione su un caso di particolare interesse*

Questa fattispecie di visto e permesso di soggiorno si può dunque richiedere se l'impresa o il committente si trovi all'estero, **ma anche se ha sede in un paese UE** o in Italia. Si può dunque immaginare un soggetto economico italiano che affida un incarico o propone un contratto a una persona che vive all'estero, ma anche di un soggetto economico che ha sede in altro paese UE che potrebbe non prevedere l'ingresso fuori quota in casi simili. Quindi si può ipotizzare che un cittadino straniero residente in un paese terzo, riceva l'incarico da un soggetto economico che ha sede, per esempio, in Svezia e che non necessita dei requisiti per entrare in quest'ultimo paese ma potrebbe avere quelli per entrare in Italia con un visto da nomade digitale o da lavoratore da remoto.

---

<sup>4</sup> Consiglio di Stato n. 1909/2015, che ha escluso che il permesso per assistenza minori rientri tra i permessi di breve durata ("con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che logicamente intendersi i permessi per lavoro stagionale (art. 5, co 3 bis, lett. a: nove mesi), per visite, turismo e affari (art. 5, co. 3, lett. a: tre mesi) ed altre particolari tipologie quali ad esempio il permesso per ragioni di giustizia (art. 11, co. 1, lett. c-bis, del regolamento di cui al d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394: tre mesi prorogabili per lo stesso periodo), ma non anche il permesso contemplato dall'art. 29, co. 6, conseguente all'autorizzazione di cui all'art. 31, co. 3") ed ha precisato che "non possa ritenersi consentito estendere ad ipotesi non testuali le specifiche cause di esclusione poste in via di eccezione".